



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 355 del 08/06/2024

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA E GREVE IN CHIANTI PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DELLE 1000 MIGLIA IN PROGRAMMA IL 14.6.2024

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza presentata in data 20/05/2024 con prot. n. 10910/2024 dalla Città Metropolitana di Firenze con la quale chiedeva l'autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva di regolarità denominata "42^a RIEVOCAZIONE STORICA 1000 MIGLIA 2024", che transiterà anche nel territorio dei Comuni di San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti il giorno 14 giugno 2024 (venerdì), lungo il percorso indicato nella tabella di marcia allegata alla richiesta con partenza da Siena alle ore 15:15;

Vista l'autorizzazione del 21.05.2024 rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

Vista anche la necessità di sospensione temporanea del traffico delle strade interessate dalla competizione automobilistica;

Vista l'ordinanza Prot. 0098856 del 04.06.2024 di sospensione temporanea della circolazione della Prefettura di Firenze emessa per il percorso in ambito extraurbano ex art 6 CdS in relazione al comma 7 bis dell'articolo 9 CdS

Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale e la tutela del patrimonio comunale ed al fine di consentire lo svolgimento della competizione sportiva di regolarità automobilistica denominata "42^a RIEVOCAZIONE STORICA 1000 MIGLIA 2024" ;

Ritenuto di procedere ad emettere analogo provvedimento per i tratti di strada del percorso siti in ambito urbano giusta la portata della norma di cui al comma 7bis dell'art 9 CdS;

Visti gli artt. 6, 7 e 9 del D.L.vo. 30.4.92 n. 285;

Visto l'art. 107 comma 3° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto il Decreto n. 02 del 15/02/2024 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino conferma il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni e dispone modifica del primo sostituto;

ORDINA

Il giorno 14 giugno 2024, sia istituita la sospensione temporanea della circolazione stradale, all'interno dei centri abitati dei Comuni sottoindicati, nelle strade interessate dal transito della gara "42^a RIEVOCAZIONE STORICA 1000 MIGLIA 2024" :

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA :



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

- **traverse urbane della SP92 per Mercatale Val di Pesa**
- **traverse urbane della SR2**

- **Viale Corsini e via di Vittorio**
- **traverse urbane della SP12 nel capoluogo e frazione di Cerbaia**

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI :

- **Via Conca d' Oro – Traversa urbana della SP 118**

In ciascun punto del percorso la suindicata sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa.

Per tutto il periodo della manifestazione e comunque fino al passaggio dell'ultimo concorrente **è fatto obbligo** a tutti i veicoli e pedoni provenienti da strade o aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi: di polizia, antincendio e pronto soccorso, in emergenza, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

La sospensione della circolazione inizierà al passaggio del veicolo indicante "INIZIO GARA" e permarrà sino al transito del veicolo indicante "FINE GARA".

DISPONE

Altresì che:

siano rigorosamente rispettati il regolamento giuridico e sportivo in materia, il regolamento particolare di gara;

siano attuate e rispettate tutte quelle norme individuate nel piano di sicurezza;

siano adottate dagli organizzatori tutte le cautele per la salvaguardia e l'incolumità sia dei concorrenti che degli spettatori;

sia garantito dall'organizzazione, un'adeguata sorveglianza delle aree di stazionamento del pubblico ed alle intersezioni stradali;

prima dell'inizio della gara sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertarne la piena e sicura transitabilità nonché l'assenza di eventuale ostacoli, impedimenti o pericoli per i partecipanti, cosa che dovrà essere attuata anche durante lo svolgimento della gara, provvedendo ove necessario alla sospensione della manifestazione;

sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di non meno di un mezzo di soccorso e di un medico;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;

che a cura degli organizzatori dovrà essere data ampia pubblicità alla chiusura della strada con l'indicazione dei percorsi alternativi almeno tre giorni prima e con la formula concertata che non siano recate offese alla estetica delle strade ed alla economia ecologica;

che eventuali danni causati saranno a carico del Comitato organizzatore; a gara finita e comunque entro e non oltre la mattinata successiva, dovrà essere rimosso dagli organizzatori tutto ciò che è stato apposto dagli stessi, ripristinando le condizioni originarie;

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data. I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Gli organizzatori vorranno curare la tempestiva ed adeguata diffusione del contenuto del presente provvedimento, onde consentire alla popolazione interessata di avere piena consapevolezza delle limitazioni all'ordinaria circolazione stradale qui disposte.

La presente Ordinanza sarà inviata a:

- 1) Stazione dei Carabinieri di San Casciano Val di Pesa E Greve in Chianti;
- 2) Sede Misericordia di San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti;
- 3) 118 – sede Firenze;
- 4) VVFF – sede Firenze;
- 5) URP
- 6) Staff del Sindaco
- 7) Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti;
- 8) Città metropolitana di Firenze;
- 9) Collegi di Greve in Chianti per inoltrare a organi territorialmente competenti
- 10) richiedente

Li, 08/06/2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)